

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4225

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROSSI PAOLO, FERRI MAURO e SILVESTRI**

Presentata il 7 luglio 1967

Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 maggio 1967, n. 402, che stabilisce norme per l'istituzione dell'ordinamento professionale degli agenti di cambio, a parere del Ministero di grazia e giustizia che esercita l'alta vigilanza in materia, non contiene la disciplina necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del relativo Ordine.

Si ritiene pertanto opportuno completare la predetta normativa fondamentale con ulteriori disposizioni che consentano una regolamentazione anche delle materie elettorale e disciplinare e risolvano altresì problemi di natura transitoria che si pongono in relazione al primo funzionamento del nuovo Ordine.

Tali disposizioni, ispirate, per quanto possibile e per motivi di uniformità, alle norme che regolano analoghe organizzazioni professionali, sono contenute nella presente proposta di legge e si compendiano in 12 articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 14 della citata legge 402 del 29 maggio 1967 e riguarda i ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'Ordine. Gli articoli dal 2 al 6 stabiliscono modalità in materia di annullamento e rinnovo di elezioni, regolamento di procedura e ricorsi avverso le decisioni del Consiglio nazionale. Le ultime disposizioni, infine, si occupano del regime transitorio, valevole fino all'insediamento degli organi rappresentativi della categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.

L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402 è sostituito dal seguente:

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale il ricorso al Consiglio nazionale ha effetto sospensivo.

ART. 2.

Annullamento delle elezioni del Consiglio dell'Ordine — Sostituzione.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

ART. 3.

Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del tesoro.

Il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

ART. 4.

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro del tesoro i quali invitano il Presidente del consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro provvedono di concerto, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

ART. 5.

Regolamento di procedura avanti al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso.

ART. 6.

*Ricorso avverso le decisioni
del Consiglio nazionale.*

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata dall'interessato davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il Collegio giudicante è integrato da due agenti di cambio. Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Ordine degli agenti di cambio e per ciascuna corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dell'articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro agenti di cambio, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli Ordini aventi sede nel distretto.

Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

ART. 7.

Commissione straordinaria.

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei Consigli degli Ordini e del Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed è composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianità di nomina non inferiore a 4 anni.

ART. 8.

Domanda di iscrizione nell'albo.

Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, nel termine di giorni trenta da detta data, presentare alla Commissione di cui al-

l'articolo 7 domanda di iscrizione nell'albo redatta in carta da bollo e corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio competente, attestante il possesso della qualifica di agente di cambio in carica, nonché dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.

ART. 9.

Adempimenti della Commissione.

La Commissione straordinaria, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo forma, per ciascuno degli Ordini di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, gli albi professionali, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con la rispettiva anzianità di nomina.

Ultimate le operazioni relative alla formazione degli albi professionali, la Commissione straordinaria provvede immediatamente a convocare, fissandone la data, le assemblee degli iscritti nell'albo di ciascun Ordine per l'elezione dei rispettivi Consigli e del Consiglio nazionale, ed a tal fine:

1) trasmette ad ogni iscritto nell'albo — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — il relativo avviso di convocazione contenente le indicazioni di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Tale avviso dovrà pervenire agli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

2) Provvede alla nomina, per ciascun Ordine, del Presidente dell'assemblea elettorale e di due scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nel rispettivo albo.

ART. 10.

Norme regolatrici delle prime elezioni.

Nelle prime elezioni dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 15 della legge 29 maggio 1967, n. 402, in quanto applicabili.

ART. 11.

*Adempimenti del Presidente
dell'assemblea elettorale.*

Il Presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e dà immediata comunicazione alla Commissione

straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

ART. 12.

*Proclamazione degli eletti
e convocazione dei primi Consigli.*

La Commissione straordinaria, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Presidenti delle assemblee elettorali, verificata l'osservanza delle norme di legge, provvede alla proclamazione degli eletti a componenti dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale; trasmette, entro cinque giorni, al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, al più anziano di età, l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio nazionale ai fini della loro costituzione e della elezione delle cariche.